


SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
LAZIO	SENTENZA	83	2018	RESPONSABILITA'	14/02/2018



Sent. n.83/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Sigg.ri Magistrati

dott.ssa Piera Maggi Presidente

dott.ssa Laura d'Ambrosio Consigliere

dott. Giovanni Guida Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n.75548 del registro di segreteria e promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

XXXXXXXX Xxxxxxxx e YYYYYY Yyyyyy rappresentati e difesi dall'avv.;

Con l'intervento adesivo del comune di Zzzzzzz costituito, in udienza, con il patrocinio dell'avv. Francesco Caputo;

Visti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 14 dicembre 2017 il relatore, dott.ssa Laura d'Ambrosio, per la Procura Regionale il V.P.G. Paolo

Crea e per la difesa l'avv. Roberto Valeri, per il Comune di Zzzzzzz l'avv. Angela De Michele su delega dell'avvocato Caputo;

FATTO

Con atto di citazione depositato il 24 maggio 2017 la Procura riferisce di un inizio di azione penale nei confronti di Yyyyyy Yyyyyy (assessore urbanistica di Zzzzzzz) e Xxxxxxx Xxxxxxx (dipendente comune Zzzzzzz, coniuge di Yyyyyy) riguardante percezione di tangenti per favorire la prosecuzione della attività dell'impresa Sangalli per un anno che effettuava servizio di raccolta rifiuti (dietro compenso di 1.600.000 euro).

Il giudizio si è in parte già concluso il 6 aprile 2016 con sentenza di patteggiamento per la sig. Sangalli, titolare dell'omonima impresa, con la condanna a 3 anni e 2 mesi di reclusione per corruzione, avendo l'imputata ammesso il pagamento di una tangente da 73.250 euro.

Durante le verifiche fiscali condotte nel corso delle indagini è stato anche accertato che i coniugi Marani hanno un tenore di vita superiore alle loro entrate; il P.M. penale ha sequestrato beni per 115.000 euro. Il P.R. ritiene provato il reato dal momento che il corruttore ha patteggiato la pena riconoscendo quanto addebitato.

La Procura, pertanto, cita Marani e Xxxxxxx a rifondere il doppio del valore della tangente in parti uguali a titolo di dolo (euro 146.500 in totale), nonché euro 400.000 per danno alla concorrenza pari al 5% del valore dell'appalto.

La difesa dei convenuti, preliminarmente, eccepisce l'incongruenza della citazione con invito a dedurre. In subordine, eccepisce la prescrizione perché i fatti risalgono al 2008. Inoltre, chiede la sospensione per giudizio penale in ragione della pendenza del processo penale, o, in subordine l'acquisizione di prove testimoniali per dimostrare l'estraneità ai fatti dei convenuti.

All'udienza odierna la Procura si oppone alla richiesta di sospensione in quanto le prove raccolte sono già precise e concordanti e non è necessario attendere la definizione del giudizio penale.

Il comune di Zzzzzzz espone la propria posizione di adesione all'istanza della procura e si oppone alla sospensione.

La difesa dei convenuti ribadisce la necessità di sospendere il processo in attesa delle risultanze penali; ricorda poi che la decisione di proroga del contratto è stata assunta dalla giunta e che nessun ruolo hanno avuto i convenuti. Inoltre, respinge quanto affermato circa il tenore di vita dei convenuti poiché i coniugi non hanno figli ed è quindi del tutto congruente il patrimonio a loro intestato e le spese quotidiane che affrontano.

DIRITTO

L'intervento del comune di Zzzzzzz è ammissibile.

Preliminarmente, si rigetta la richiesta di sospensione del processo per pendenza di analogo procedimento penale.

Infatti, ancorché il processo penale nei confronti dei convenuti non si sia ancora concluso, risulta già definita la parte riguardante la ditta coinvolta nell'appalto che ha ammesso la responsabilità per corruzione ed ha affermato di aver versato ai coniugi Yyyyyy a tal fine euro 73.250 pari all'1% del valore del contratto. Pertanto, non è necessario attendere l'esito del procedimento penale nei confronti dei convenuti, che nulla potrebbe aggiungere in termini di danno erariale.

L'illegittima dazione di denaro è già provata e, nulla è stato eccepito dalla difesa in ordine alla sua quantificazione.

Infine, si rileva che non vi è obbligo di sospendere il giudizio contabile, che si basa su disposizioni e presupposti autonomi e differenti rispetto a quelli che interessano la sede penale che svolge autonome valutazioni anche sui medesimi comportamenti (da ultimo si veda Sez. I Appello 530/207).

Deve anche essere respinta l'eccezione di incongruenza tra citazione ed invito a dedurre in quanto la stessa appare del tutto generica. In ogni caso, l'invito espone esattamente e dettagliatamente gli stessi fatti oggetto della successiva citazione.

Si respinge, infine, anche l'eccezione di prescrizione. I fatti oggi in esame si sono svolti nel 2013 e sono stati portati a conoscenza della procura attrice con comunicazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone nel 2015. Non sono perciò decorsi i termini della prescrizione.

Nel merito la citazione deve essere accolta con riferimento al danno da corruzione, calcolato nel valore della tangente percepita.

La tangente, infatti, configura un danno alla P.A. in termini diretti poiché si deve presumere che tale maggior importo venga poi recuperato sul valore del contratto e si trasformi, quindi, in un maggior costo per l'Amministrazione (cfr. I Appello 102/2002 e Sez. Lombardia 376/2006). Nel caso di specie, la stessa esistenza di una proroga del contratto scaduto depone per un'illiceità connessa alla dazione della tangente, la quale era finalizzata appunto all'ottenimento della proroga. Non appare convincente la difesa quando afferma che la decisione di prorogare il rapporto contrattuale venne assunta dalla giunta e non dai convenuti. Infatti, anche meri comportamenti dilatori posti in essere, riguardanti la gara finalizzata ad individuare un nuovo contraente, hanno reso inevitabile la proroga del contratto vigente da parte della giunta, di cui, comunque, Marani faceva parte in qualità di assessore. Si rileva dagli atti del processo penale che Marani è stato parte attiva nell'atteggiamento ostruzionistico per ritardare l'avvio della gara, mentre la Xxxxxxxx, quale responsabile del procedimento per la raccolta rifiuti del Comune, era responsabile dei pagamenti alla ditta Sangalli e del calcolo, poi risultato errato, della rivalutazione ISTAT sugli importi dovuti in base al contratto. Entrambi i convenuti avevano, quindi, una parte attiva nella gestione dei rapporti con la ditta per la raccolta rifiuti

che ha elargito la tangente. Tali attività venivano poste in essere tra aprile e agosto 2013, data di scadenza naturale del contratto.

D'altro canto, non appare sufficientemente provato da parte della Procura un danno maggiore rispetto all'importo della tangente. In linea teorica, si sarebbe potuto individuare un danno superiore all'importo della corruzione qualora la successiva gara avesse dato luogo ad un esborso minore rispetto al contratto prorogato, ma ciò non appare provato dalla Procura attrice che quantifica il danno subito nel doppio dell'importo della tangente senza dimostrare come si sia pervenuti a tale quantificazione. In assenza di una specifica prova di danno lo stesso non può che essere valutato nel valore della tangente percepita dai convenuti, e provata in sede di giudizio penale, e non in un importo superiore.

Allo stesso modo, per quanto attiene al danno da concorrenza, lo stesso non risulta adeguatamente provato in quanto, sul punto, viene proposta una quantificazione forfettaria pari al 5% del valore del contratto. Occorre ricordare che tale determinazione circa il "danno alla concorrenza" è tipica della giurisprudenza amministrativa, ed è applicabile quando occorre quantificare il danno subito da un'impresa pretermessa da una procedura di evidenza pubblica. La trasposizione dello stesso quale danno erariale, subito quindi dall'Amministrazione aggiudicatrice, tuttavia, necessita di una maggior consistenza probatoria. Del resto, la giurisprudenza contabile (I sez. Appello 198/2011) non sempre ammette una quantificazione generica del danno in esame,

richiedendo invece che sussista la prova dell'effettivo impoverimento, derivante, ad esempio, dal confronto con i prezzi di mercato o da altre ipotesi analoghe e confrontabili. Il danno alla concorrenza è costituito dalla differenza tra la spesa effettivamente sostenuta dall'Amministrazione e quella (minore) che, invece, avrebbe potuto ottenere assolvendo l'obbligo della procedura concorsuale, in quanto l'illegittimo affidamento di appalti o forniture in violazione delle norme sui procedimenti ad evidenza pubblica non comporta di per sé l'insorgenza di un danno patrimoniale.

Nel caso di specie la prova del danno richiesto non è stata raggiunta e non si può dunque ipotizzare la relativa responsabilità erariale.

La citazione, quindi, va accolta solo con riferimento al danno derivante dalla percezione della tangente e quantificato in base all'importo della tangente stessa oltre alla rivalutazione dalla data del 31 agosto 2013 e agli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette

AMMETTE

L'intervento del Comune di Zzzzzzz a cui i responsabili rifonderanno le spese legali che si liquidano in euro 1.000,00 (mille,00) oltre ad oneri di legge.

CONDANNA

i convenuti a risarcire il danno subito dal comune di Zzzzzzz che quantifica in euro 73.250,00 (settantatremiladuecentocinquanta/00) oltre alla rivalutazione dalla data del 31 agosto 2013 e agli interessi legali dalla sentenza al soddisfo a titolo di dolo e, quindi, in solido.

Le spese di giudizio che si liquidano in euro 365,14 (trecentosessantacinque/14) seguono la soccombenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 14 dicembre 2017

L'Estensore

Il Presidente

F.to Laura d'Ambrosio

F.to Piera Maggi

Depositata in Segreteria il 14 febbraio 2018

Il Dirigente

F.to Paola Lo Giudice